



# Servizio Amministrazione e Sit

# Agli ORDINI DEGLI AVVOCATI delle Province di L'AQUILA, PESCARA, TERAMO, CHIETI

segreteria@pecordineavvocatilaquila.it segreteria@ordineavvocatipescarapec.it ordine@pec-avvocatiteramo.it ord.chieti@legalmail.it

## **Oggetto: Costituzione Albo**

Si comunica che, in attuazione del Regolamento approvato con Delibera del CD N.7/2023, questo Ente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'Avviso relativo alla costituzione di un *Elenco avvocati* ai fini del conferimento di incarichi professionali per la rappresentanza e difesa giudiziale, l'assistenza legale stragiudiziale e la consulenza legale a favore di E.R.S.I. Abruzzo.

L'avviso è consultabile e scaricabile al seguente indirizzo <a href="https://www.ersi-abruzzo.it/">https://www.ersi-abruzzo.it/</a>, nella sezione Albo Pretorio.

Al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza, si prega si voler rendere noto ai propri iscritti, ciascuno per la rispettiva competenza, la costituzione dell'Albo avvocati di cui in oggetto.









## Servizio Amministrazione e Sit

# AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESPERTI

In esecuzione del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni da parte di Ersi, adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7 del 26/04/2023 si intende avviare la procedura per la costituzione di un albo di avvocati esterni di comprovata esperienza cui attingere per procedere all'affidamento di incarichi quali rappresentanza legale, consulenza e/o assistenza di natura legale.

La costituzione dell'elenco non dà luogo ad alcuna procedura selettiva e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo finalizzato esclusivamente all'individuazione dei soggetti che possiedono, sulla base della documentazione presentata, i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco medesimo. L'inclusione nell'elenco non determina in nessun caso e sotto alcun profilo il diritto al conferimento dell'incarico né la costituzione di un rapporto di lavoro sotto qualsiasi forma alle dipendenze dell'Ente.

## Articolo 1 Oggetto, finalità e ambito applicativo

L'elenco di cui al presente avviso viene distinto per tipologia di contenzioso:

- ✓ Sezione A CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) - Consiglio di Stato (C.d.S.) - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque - Corte dei Conti
- ✓ <u>Sezione B CONTENZIOSO CIVILE</u> Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace Tribunale Giudice delle Esecuzioni Corte di Appello Cassazione Civile nonché tavoli di mediazione (obbligatoria e/o facoltativa) e negoziazione assistita
- ✓ <u>Sezione C CONTENZIOSO PENALE</u> Assistenza e patrocinio presso il Giudice di Pace Tribunale sezione penale Corte d'Appello sezione penale Cassazione sezione penale

E' consentito a ciascun professionista o studio associato e/o società di professionisti fare richiesta di contemporanea iscrizione in due diverse sezioni dell'elenco.

L'Elenco esperti avvocati viene aggiornato con cadenza annuale, previo esame delle istanze pervenute e con l'inserimento delle nuove domande di ammissione successive alla prima costituzione. Le iscrizioni sono sempre aperte come pure gli aggiornamenti dei dati già comunicati da parte dei singoli iscritti. Il professionista che non sia più interessato a permanere nell'Elenco esperti, potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.

#### ART.2 Soggetti a cui possono essere conferiti gli incarichi

Nell'Elenco esperti possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- > cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- > godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la P.A.;
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 (ex art.80 D. Lgs. 50/2016);
- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013, in materia di incarichi presso le P.A.;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (assenza di condanne

- penali, accertate con sentenza passata in giudicato e assenza di condanne penali non definitive per delitti dolosi);
- ➢ iscrizione all'Ordine Professionale degli Avvocati da almeno cinque anni, con indicazione dell'eventuale abilitazione al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori con indicazione della data di iscrizione;
- possesso di specifica esperienza nei settori di diritto amministrativo, civile, penale, relativamente ai quali si chiede l'iscrizione, da documentare nel curriculum professionale;
- > aver ricevuto incarichi di patrocinio, nell'ultimo triennio, in almeno cinque controversie nella sezione per cui viene chiesto l'inserimento, con indicazione dell'Ufficio Giudiziario ove è incardinato il contenzioso ed il numero di R.G. del procedimento;
- > non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la normativa italiana o quella dello Stato in cui il professionista è stabilito;
- > non trovarsi in alcuna condizione ostativa prevista dalle norme di settore e in particolare del Codice Deontologico Forense e dagli artt. 1, 3, 7, 9 e 12 del D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii;
- Non possono essere iscritti all'Elenco, gli avvocati che in proprio o in qualità di difensori di altre parti siano in "conflitto di interessi" con Ersi, avendo promosso giudizi contro l'Ente ovvero avendo assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi di Ersi;
- > non avere provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
- > essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- > essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati;
- > essere disponibile all'assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di Ersi;
- > assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 della legge n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione".

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Resta salva la possibilità per l'Ente di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., e/o chiedere dimostrazione del possesso dei requisiti autocertificati, a mezzo di certificazione specifica.

I professionisti richiedenti devono essere in possesso di polizza di assicurazione per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento di attività professionale, in corso di validità, conforme alle disposizioni e ai parametri ministeriali vigenti.

La mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti e condizioni per l'iscrizione o la presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le disposizioni del presente avviso, determinano la conseguente esclusione dell'Elenco esperti.

## Art. 3 Modalità di partecipazione e termini di presentazione delle candidature

La candidatura, redatta mediante l'utilizzo del modello A, con indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum, dovrà pervenire all'Ufficio protocollo dell'ERSI, ai fini della costituzione del primo elenco, entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'ERSI www.ersiabruzzo.it, tramite posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it.

Qualora il termine coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

L'istanza, debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale da parte del professionista, deve contenere, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

- > autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in ordine agli stati di cui al precedente art. 2;
- > dichiarazione di impegno:
  - i. al pieno rispetto della normativa vigente in materia di incarichi professionali, del Codice Deontologico Forense, del Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Ersi;
  - ii. ad accettare, in maniera piena e incondizionata, tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco esperti degli avvocati di fiducia;

- iii. a non promuovere per sé giudizi contro Ersi e a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro Ersi o in conflitto con gli interessi dello stesso Ente, per la durata del rapporto instaurato;
- iv. ad acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali da parte di Ersi per le finalità connesse all'espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale.

L'istanza/dichiarazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) curriculum vitae e professionale nel formato europeo comprovante l'esperienza e la competenza tecnica maturata, con indicazione puntuale delle esperienze professionali nell'ambito delle sezioni per il quale viene manifestato l'interesse;
- copia della polizza per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, contratta con istituto bancario o compagnia assicurativa, conforme alle disposizioni e ai parametri ministeriali vigenti;
- c) copia del documento di riconoscimento, in corso di validità.

Per gli studi associati o società tra avvocati, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta:

- per gli studi associati, da tutti gli associati ovvero dal soggetto delegato;
- per le società di professionisti, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni, i requisiti e la documentazione allegata dovranno essere prodotte da ciascuno dei professionisti associati ovvero da ciascuno dei soci professionisti.

Non è consentito, a pena di esclusione, ad un professionista che faccia parte di uno studio associato o di una società di professionisti, essere iscritto nell'Elenco esperti singolarmente e, contemporaneamente, come appartenente a uno studio associato o a una società.

Le domande incomplete possono essere sanate entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dell'ufficio.

Sarà onere dei professionisti comunicare eventuali aggiornamenti in relazione alle abilitazioni e ai requisiti posseduti. Le integrazioni trasmesse verranno recepite con cadenza annuale, contestualmente all'approvazione degli elenchi successivi al primo.

#### ART. 4 Cancellazione dall'Elenco esperti

Viene disposta la cancellazione dall'Elenco esperti dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti di iscrizione;
- abbiano reso false dichiarazioni nella domanda di iscrizione, con ogni conseguenza di legge;
- siano incorsi in situazioni di sopravvenuta incompatibilità;
- non abbiano accettato l'incarico proposto, per due volte consecutive, senza giustificato motivo;
- abbiano inoltrato apposita richiesta di cancellazione;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

#### ART. 5 Procedura di Affidamento degli incarichi

Agli avvocati invitati alla procedura comparativa, selezionati con criterio di rotazione in base al curriculum ed al buon esito dei precedenti incarichi, verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una "parcella preventiva" con riferimento alle "tabelle dei parametri forensi" di cui al DM 55/2014 modificato con D.M. 8/3/2018 n. 37 e ss.mm.ii., nel rispetto comunque dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale.

Al legale individuato si chiederà:

- di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'Elenco
  esperti, con particolare riferimento all'assenza di "conflitti di interesse" per altri incarichi eventualmente
  assunti (articolo 24 Codice deontologico forense).
- Ciascun professionista consultato dichiara di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Ersi

nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatori d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa.

- di dichiarare il permanere del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente.

#### ART. 6 Conferimento dell'incarico

L'incarico è formalizzato con la sottoscrizione di un disciplinare di incarico, ove ne ricorrano le condizioni, a cui fa seguito il mandato ad litem

Il legale è tenuto a svolgere l'incarico affidatogli:

- ✓ con autonomia e indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale;
- ✓ con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa;
- ✓ nel rispetto dei principi contenuti nel codice deontologico;
- ✓ con la rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

Non possono essere incaricati dell'assistenza, rappresentanza e difesa dell'Ente, professionisti che, senza giustificato motivo, abbiano in precedenza rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Ersi. Non possono, altresì, essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza altri incarichi legali loro affidati.

In caso di associazione o società tra avvocati, l'Amministrazione ha diritto di scegliere con i suddetti criteri il singolo professionista cui affidare l'incarico in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta, fermo restando il principio della personalità del conferimento dell'incarico professionale.

In virtù del principio di equa ripartizione degli incarichi, uno stesso professionista non può ottenere più di tre incarichi nell'arco di un triennio; il professionista che abbia già ottenuto un incarico professionale, non può di noema essere nuovamente interpellato nel corso dello stesso anno solare.

## ART. 7 Determinazione del compenso

Il compenso professionale viene determinato in conformità ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei parametri forensi allegati al D. M. n. 55/2014 modificato con D.M. 8/3/2018 n. 37 e ss.mm.ii., nel rispetto comunque dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale. Nel progetto di parcella presentato dal professionista deve essere specificato il corrispettivo in relazione ad ogni singola fase del giudizio.

Al professionista sono in ogni caso liquidati i soli compensi dovuti per le fasi di giudizio effettivamente svolte. I pareri resi in corso di causa e l'attività prestata per la conciliazione e la definizione transattiva della controversia non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Per quanto non specificato trova applicazione il Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento degli incarichi professionali a legali esterni, così come approvato da Ersi.

#### ART. 8 Revoca degli incarichi

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito al legale nei seguenti casi:

a) venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'Elenco esperti;

- b) manifesta negligenza o errori evidenti;
- c) conflitto di interesse;
- d) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità;
- g) rinuncia del professionista all'incarico conferito senza giustificato motivo.

L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende e il compenso sarà reso entro i limiti della prestazione svolta sino al momento della revoca.

La revoca dell'incarico per i motivi indicati al paragrafo precedente. ad eccezione della lettera e), determina altresì la cancellazione dall'Elenco esperti avvocati, per i successivi tre anni.

#### ART. 9 Pubblicità

L'Elenco di esperti avvocati è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Ersi.

### ART. 10 Riservatezza e trattamento dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR", si fa presente che il conferimento dei dati personali a Ersi da parte dei legali è necessario per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni.

I dati dei quali Ersi entrerà in possesso verranno trattati, con e senza l'ausilio di mezzi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia solo per fini istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso dell'interessato.

Arch. Silvia Aloisio

